

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS (U.I.C.I.)

E

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI (C.N.O.P.)

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS (di seguito anche U.I.C.I.), con sede legale in Roma, Via Borgognona 38, C. F. 01365520582, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante, dott. Mario Barbuto,

e

il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (di seguito anche C.N.O.P.), con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia 121, CF 97107620581, in persona del legale rappresentante, dott. Fulvio Giardina,

di seguito, congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con personalità giuridica di diritto privato, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno,

- esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978
- ha come scopo l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società;
- promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime;
- favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
- in tale ambito ritiene necessario attivare un servizio di sostegno psicologico rivolto ai propri soci ed altri soggetti da essa tutelati ed alle loro famiglie;





- collabora attivamente con l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus (di seguito I.Ri.Fo.R.), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con iscrizione all'Anagrafe Nazionale degli Enti di Ricerca con il codice 118913F, accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca per l'erogazione di formazione al personale della scuola (D.M. 177/2000), che, fra le attività svolte, offre anche un servizio di consulenza psicologica telefonica diretto ai disabili visivi;

CONSIDERATO CHE

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, istituito con Legge 18 febbraio 1989, n.56:

- cura l'osservanza della legge e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale (art. 28, comma 6 lettera "d" Legge 56/1989);
- promuove la professione di psicologo e svolge azioni di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l'osservanza del Codice Deontologico;
- ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;
- ha, tra i propri compiti, quello di promuovere ogni iniziativa affinché gli Ordini Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività;

DATO ATTO

che entrambe le Parti desiderano proseguire la collaborazione già proficuamente iniziata con la sottoscrizione del precedente protocollo d'intesa in data 8/10/2015

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE


Art. 1

Il C.N.O.P., d'intesa con gli Ordini territoriali, si impegna ad individuare psicologi e psicoterapeuti da impegnare in progetti di sostegno psicologico rivolti alle persone con disabilità visiva, con o senza minorazioni aggiuntive, ed alle loro famiglie.

Art. 2

I progetti di cui all'art. 1 saranno elaborati e, se approvati, monitorati nel loro svolgimento dal Gruppo di Lavoro per il Sostegno Psicologico creato congiuntamente dalle Parti nel corso della precedente





collaborazione e composto da due rappresentanti U.I.C.I., due rappresentanti C.N.O.P. e due rappresentanti I.Ri.Fo.R..

I progetti presentati dal Gruppo di Lavoro saranno sottoposti per l'approvazione agli organi dirigenti dell'U.I.C.I., dell'I.Ri.Fo.R. e del C.N.O.P., che decideranno anche in merito al finanziamento di ciascuno di essi.

Ai suddetti progetti parteciperanno gli psicologi iscritti alla sezione A dell'albo degli Psicologi e gli psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 56/89, che manifestano il proprio interesse mediante la compilazione di un form on line sul sito internet del C.N.O.P. www.psy.it, dove saranno pubblicati tutti i progetti approvati ai sensi dei commi precedenti.

Art. 3

Il C.N.O.P. si impegna ad inviare gli elenchi di cui all'art. 2 alla U.I.C.I. che, in collaborazione con l'I.Ri.Fo.R., provvederà a selezionare, previa definizione dei criteri e delle modalità in separato atto da concordare fra le parti, gli psicologi e gli psicoterapeuti che hanno manifestato l'interesse a partecipare ai progetti.

I professionisti così selezionati saranno formati a cura del C.N.O.P. attraverso l'organizzazione di eventi formativi che trattano tematiche relative alla disabilità, con specifico riferimento alla disabilità visiva, i cui contenuti saranno concordati e definiti nel dettaglio d'intesa con U.I.C.I. e I.Ri.Fo.R.

Art. 4

Ai fini dell'erogazione del servizio di sostegno psicologico le parti si riservano di individuare nel dettaglio con separati atti le relative condizioni economiche/tariffarie e contrattuali da applicare.

Comunque, ogni professionista selezionato si dovrà impegnare a offrire una tariffa agevolata per le persone inviate dall'U.I.C.I.

Art. 5

Tutte le parti si impegnano a dare adeguata pubblicità alle iniziative sui loro siti istituzionali e sugli organi di stampa e periodici da esse gestiti a tutti i livelli territoriali.

Art. 6

Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salva disdetta scritta di una delle Parti da inviarsi tramite Raccomandata A. R. entro novanta giorni dalla scadenza.

Per
Il C.N.O.P.
Dott. Fulvio Giardina



Per
la U.I.C.I.
Dott. Mario Barbuto